

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5919 del 04/12/2020
Oggetto	Occupazione di area del demanio idrico ad uso taglio vegetazione eterogenea e sfalcio ı Cavo Napoleonico, Comune di Terre del Reno Proc. Cod. FE20T0059 Richiedente: impresa individuale "Toselli Roberto"
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6075 del 04/12/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno quattro DICEMBRE 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: Occupazione di area del demanio idrico ad uso taglio vegetazione eterogenea e sfalcio
– Cavo Napoleonico, Comune di Terre del Reno
Proc. Cod. FE20T0059
Richiedente: impresa individuale “Toselli Roberto”

LA RESPONSABILE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l’art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l’art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la l.r. 7/2014 (Legge comunitaria regionale per il 2014), in particolare l’art. 74 (Realizzazione degli interventi forestali ripariali) e ss.mm.e ii.;
- la l.r. 2/2015 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015), in particolare l’art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;

- il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.S.A.I.) del bacino del Fiume Reno redatto dell'Autorità di Bacino del Reno;
- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1740/2018, 1845/2019 in materia di canoni di concessione;
- la Deliberazione Dirigenziale n.102/2019 che ha conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- la Deliberazione Dirigenziale n. 882/2019 che ha conferito all'Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione dell'unità Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara con decorrenza a partire dal 01.01.2019, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 96/2019;

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 19/08/2020 registrata al PG/2020/120720 del 21/08/2020, e successiva integrazione registrata al PG/2020/142624 del 05/10/2020, con cui il sig. Toselli Roberto, c.f. TSLRRT79T16D548T, titolare dell'impresa individuale "Toselli Roberto", c.f. TSLRRT79T16D548T P.Iva 01755690383, con sede legale nel Comune di Terre del Reno (FE), via Quattro Torri n. 13, loc. Sant'Agostino, ha richiesto la concessione per l'occupazione di area demaniale in località Sant'Agostino in Comune di Terre del Reno (FE) ad uso taglio vegetazione eterogenea e sfalcio;

DATO ATTO che:

- l'istanza è stata pubblicata sul BURERT n. 352 del 14/10/2020 senza che nei successivi trenta giorni siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;
- l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007, in quanto è esterna al sito di importanza comunitaria IT4060016 "Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico";
- in data 06/10/2020, con nota PG/2020/143300, è stata indetta, ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/1990, una Conferenza di Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona richiedendo il parere con nulla osta idraulico all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ed il parere di competenza in relazione alla

regolamentazione urbanistica-edilizia ed ambientale vigente al Comune di Terre del Reno (FE);

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

- dall'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Reno e Po di Volano (Nullaosta idraulico det. dirigenziale n. 3136 del 16/10/2020 conservato agli atti al PG/2020/119744 del 16/10/2020) ;
- Comune di Terre del Reno (Parere positivo di conformità agli strumenti urbanistici vigenti nonché al Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato agli atti al PG/2020/147333 del 13/10/2020);

che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

RITENUTO:

- di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31/12/2025;
- di quantificare il canone dovuto, ai sensi dell'art. 20 della l.r. 7/2004 e s.m.i. e delle d.G.R. 913/2019, 1740/2018 e 1845/2019, in € 120,00 per l'annualità 2020 per l'uso taglio vegetazione eterogenea, di cui è dovuta, per l'anno in corso la quota di € 10,00 pari ad una mensilità, e in € 5,37 per le annualità successive per l'uso sfalcio;
- di prevedere, ai sensi dell'art. 8 c. 1 della l.r. 2/2015, che i canoni siano corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione, per un importo complessivo pari a € 36,85, fatti salvi eventuali conguagli che fossero richiesti ai sensi delle normative di settore;
- di quantificare il deposito cauzionale in € 250,00;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- in data 17/08/2020 sul c.c.p. n.14931448 intestato a "Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico Bacino Po di Volano" l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;

- in data 01/12/2020 sul c.c.p. avente IBAN IT42C0760102400001018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico Ferrara" l'importo complessivo di € 36,85 relativo ai **canoni per tutta la durata della concessione, corrisposti in un'unica soluzione;**
- in data 01/12/2020 sul c.c.p. avente IBAN IT18C0760102400000000367409 intestato a "Presidente della Giunta Regionale - Regione Emilia-Romagna" l'importo di € 250,00 a titolo di **deposito cauzionale;**

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire, fatti salvi i diritti di terzi, all'impresa individuale "Toselli Roberto", c.f. TSLRRT79T16D548T P.Iva 01755690383, la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Cavo Napoleonico, di ha 00.30.00 sita in località Sant'Agostino, in Comune di Terre del Reno (FE), catastalmente identificata al fg. n.31, mapp. n. 186 (parte), per uso taglio vegetazione eterogenea e sfalcio, codice pratica FE20T0059;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2025**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 30/11/2020 (PG/2020/175351 del 03/12/2020);
4. di quantificare l'importo del canone in € 120,00 per l'annualità 2020 per l'uso taglio vegetazione eterogenea, di cui è dovuta, per l'anno in corso la quota di € 10,00 pari ad una mensilità, e in € 5,37 per le annualità successive per l'uso sfalcio;
5. di prevedere, ai sensi dell'art. 8 c. 1 della l.r. 2/2015, che i canoni siano corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione, per un importo complessivo pari a € 36,85, fatti salvi eventuali conguagli che fossero richiesti ai sensi delle normative di settore;
6. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in € 250,00;
7. di dare atto che il richiedente ha versato:

- in data 17/08/2020 sul c.c.p. n.14931448 intestato a "Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico Bacino Po di Volano" l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;
 - in data 01/12/2020 sul c.c.p. avente IBAN IT42C0760102400001018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico Ferrara" l'importo complessivo di € 36,85 relativo ai **canoni per tutta la durata della concessione, corrisposti in un'unica soluzione**;
 - in data 01/12/2020 sul c.c.p. avente IBAN IT18C0760102400000000367409 intestato a "Presidente della Giunta Regionale - Regione Emilia-Romagna" l'importo di € 250,00 a titolo di **deposito cauzionale**;
8. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
11. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'Incaricato di funzione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ferrara Ing. Marco Bianchini;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Mengoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a all'impresa individuale "Toselli Roberto", c.f. TSLRRT79T16D548T P.Iva 01755690383 (cod. pratica FE20T0059).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Cavo Napoleonico, individuata al fg 31 parte del mappale 186 del Comune di Terre del Reno (FE), come risultante nell'allegato elaborato grafico.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a ha 00.30.00, è destinata ad uso taglio vegetazione eterogenea e sfalcio

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, ai sensi dell'art. 8 c. 1 della l.r. 2/2015, ha già corrisposto in un'unica soluzione i canoni per tutta la durata della concessione, fatti salvi eventuali congruagli che fossero richiesti ai sensi delle normative di settore.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2025**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio

del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità

espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione FE20T0059;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti,

mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA IDRAULICO

1. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n. 3136 del 16/10/2020 trasmessa con nota agli atti di questa Agenzia al PG/2020/149744 del 16/10/2020 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Reno e Po di Volano:

“1) Dal ciglio della sponda fluviale e dal piede in golena dell'argine dovranno essere mantenute delle fasce di rispetto larghe almeno quattro metri ciascuna.

2) Le superfici arginali e le fasce di rispetto di cui sopra dovranno essere mantenute a prato naturale permanente con la proibizione di qualsiasi coltivazione, andrà altresì evitato il proliferarsi di essenze arbustive od arboree, eliminando quelle eventualmente presenti; è quindi autorizzata la eliminazione della vegetazione eterogenea presente mediante taglio e cippatura in loco al fine di consentire il successivo periodico sfalcio del corpo arginale, data la massa vegetale eterogenea presente non valutabile economicamente viene introdotta la vincolante prescrizione

della distruzione in loco; il primo intervento di eliminazione della vegetazione andrà effettuato fuori dal periodo di nidificazione (15 marzo – 15 luglio).

3) Su tutte le superfici date in concessione è proibita la concimazione sia chimica che organica, il diserbo chimico e l'uso di fitofarmaci.

4) È a carico del concessionario lo sfalcio dei corpi arginali, dal piede arginale esterno al piede interno, corrispondenti al lotto assegnato. Tale sfalcio dovrà essere eseguito almeno due volte l'anno.

5) In ogni caso lo sfalcio delle erbe è subordinato alle esigenze idrauliche dell'Amministrazione concedente. Sarà quindi facoltà del Servizio far anticipare o posticipare, od anche impedire, i lavori di cui sopra in caso di piene, di temute inondazioni ed in ogni altra evenienza in cui, a giudizio del Servizio stesso, ciò apparisse necessario, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o riduzioni del canone.

6) Le operazioni colturali, lo sfalcio delle erbe, la loro lavorazione in luogo e la successiva raccolta dei prodotti (valido solo per gli interventi successivi alla prima eliminazione della vegetazione eterogenea) con il trasporto fuori dalle arginature dovranno essere eseguiti in modo da non arrecare danni alle superfici arginali. Sarà quindi vietato, in caso di pioggia, il transito sopra i manufatti arginali dei mezzi agricoli

7) È vietato il pascolo degli animali sulle scarpate e banche dei corpi arginali. Eventuali trasgressori incorreranno nelle penalità comminate dalle norme di polizia idraulica e risponderanno dei danni arrecati.

8) Il concessionario non potrà con i raccolti tenere ingombre le superfici arginali, questi dovranno essere caricati e trasportati fuori dalle arginature nel minor tempo possibile. Soprattutto le fasce di rispetto e le sommità arginali devono essere sempre libere da ostacoli di qualsiasi genere.

9) È vietato al concessionario qualunque lavoro che tendesse ad alterare lo stato delle scarpate, dei piani delle banche e sottobanche, quand'anche avesse ciò per scopo di aumentare il terreno

prativo. È vietato anche lo scarico di materiale terroso, la costruzione di arginelli od altre forme di impedimento al libero deflusso delle acque.

10) Il concessionario non potrà impedire od ostacolare lo sfalcio anche totale delle sommità o delle fasce di rispetto in qualunque tempo venisse fatto dall'Amministrazione idraulica o da chi ha l'onere della manutenzione di strade o rampe, né per tale sfalcio, e conseguente eventuale mancanza di prodotto, potrà pretendere qualsiasi compenso od abbuono.

11) L'area demaniale in concessione dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da detriti, scarichi o depositi di qualsiasi natura e consistenza.

12) L'Amministrazione idraulica nell'ambito delle proprie competenze si riserva il diritto di eseguire lavori, manutenzioni, rilievi ed in genere di occupare, modificare o alterare in qualunque tempo e modo e per qualsiasi motivo i suoli, ed il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso del canone, se non quando fosse privato, a causa del lavoro e dell'occupazione, del prodotto per più di un quinto dell'intera superficie concessa. In tal caso la riduzione del canone sarà in proporzione della perdita di superficie produttiva da determinarsi con insindacabile giudizio dell'Amministrazione idraulica. La riduzione avrà luogo solamente per l'annata in cui il prodotto della superficie del terreno occupato o danneggiato sia venuto a mancare.

13) Il personale dell'Amministrazione concedente, di Imprese incaricate dalla stessa Amministrazione o chiunque altro sia autorizzato potranno percorrere le superfici concesionate, eseguirvi lavori, rilievi, saggi, ecc., senza che mai possa competere alcun compenso al concessionario. Le superfici concessione, limitatamente alle sommità degli argini o alle fasce di rispetto, potranno essere percorse da altri concessionari che non potendo altrimenti accedervi, necessitano di tale passaggio per accedere ai lotti a loro concessionati.

14) Il concessionario è l'unico responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi e per i relativi risarcimenti, nonché per eventuali danni che venissero arrecati all'Amministrazione concedente.

15) L'intervento dovrà essere realizzato in conformità a quanto dichiarato nella domanda di concessione e agli elaborati allegati. L'Amministrazione Regionale resta sollevata da qualsiasi responsabilità per infortuni a lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi. Ogni modifica e intervento alle opere assentite, alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Bologna.

16) Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico di tipo P1- e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'utilizzatore e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso.

17) Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

18) Dovranno essere rispettate le ulteriori prescrizioni, circa le modalità esecutive e le limitazioni che verranno eventualmente dettate dal personale di sorveglianza dello scrivente Servizio al Richiedente o ai tecnici dallo stesso incaricati.

19) L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico del Richiedente; resta inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

20) L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

21) In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano-sede di Bologna, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Richiedente a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente.

22) L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato per iscritto al Servizio Area Reno e Po di Volano sede di Bologna, con almeno 15 gg di anticipo e gli stessi dovranno iniziare entro 6 mesi dalla data di rilascio della concessione da parte di Arpae (al netto del periodo di nidificazione). Dovrà, altresì, essere comunicata in forma scritta la fine lavori per consentire eventuali sopralluoghi e verifiche da parte dell'Autorità Idraulica territorialmente competente.

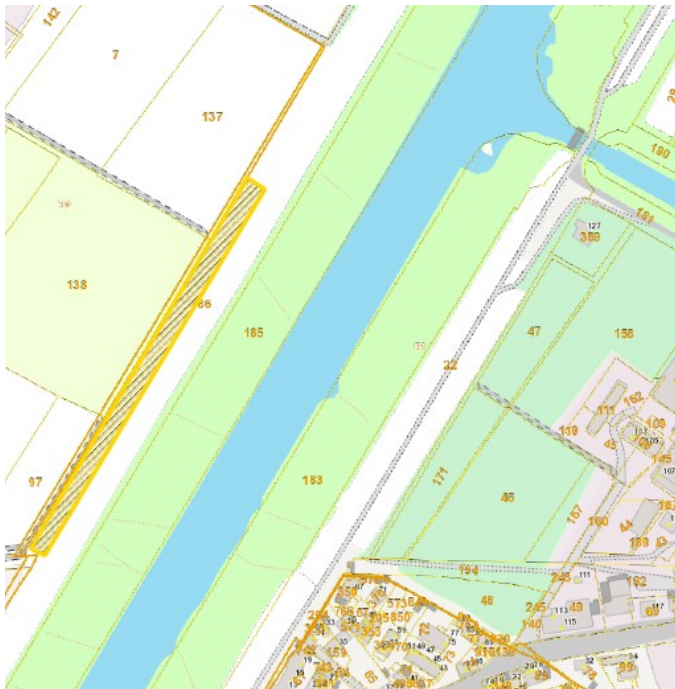
23) La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.

24) L'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico dell'Amministrazione regionale e una copia sarà trasmessa all'A.R.P.A.E. dell'Emilia-Romagna S.A.C. di Ferrara. ”

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.